

Adeguamento delle disposizioni regolamentari al 1° gennaio 2024

L'essenziale in breve

- *Il 1° gennaio 2024 entrano in vigore le misure finali di consolidamento della Cassa pensioni Posta negoziate dalle parti sociali nel 2021.*
- *Le aliquote di conversione saranno ridotte dall'attuale 5,1% al 5,0% (per gli uomini a 65 anni, per le donne a 64 anni).*
- *Le aliquote di conversione per le donne (nate nel 1961 e più giovani) saranno adeguate alla riforma dell'AVS 21 (nuova età di riferimento AVS di 65 anni).*
- *I contributi di rischio dei dipendenti saranno aumentati di 0,5% punti. Il contributo di rischio per la categoria d'età compresa tra i 22 e i 65 anni sarà dell'1,5%. Anche il contributo di rischio del datore di lavoro aumenterà.*
- *Le disposizioni regolamentari sull'età di pensionamento, il pensionamento parziale, il versamento in capitale per beneficiari di una rendita d'invalidità o di una rendita per coniugi o partner convivente saranno adattati.*

Le parti sociali, ovvero il sindacato Syndicom, l'associazione del personale transfair e la Posta Svizzera SA, hanno concordato nel 2021 di consolidare la Cassa pensioni Posta (CP Posta). Il tasso d'interesse tecnico non era più considerato adeguato, il che ha portato a perdite pensionistiche e (in futuro) a un aumento delle perdite nel corso del rischio. A metà del 2021, la CP Posta ha informato dettagliatamente gli assicurati attivi sulle misure concordate dalle parti sociali.

Le ultime misure saranno attuate al 1° gennaio 2024. Esse comprendono una leggera riduzione delle aliquote di conversione per il calcolo delle rendite di vecchiaia, l'adeguamento della nuova età di riferimento di 65 anni alle donne (nate nel 1961 e più giovani) dovuta alla riforma AVS 2021 e all'aumento dei contributi di rischio.

Aliquote di conversione

Le attuali aliquote di conversione della CP Posta sono attuarialmente troppo elevate. Nel 2021 le parti sociali hanno concordato di non adeguarle già al 1° gennaio 2022, bensì due anni dopo, il 1° gennaio 2024.

Pertanto, il 1° gennaio 2024 le aliquote di conversione saranno ridotte dal 5,1% al 5,0% (per gli uomini a 65 anni, per le donne a 64 anni). Tuttavia, l'aliquota di conversione attuarialmente corretta sarebbe leggermente inferiore al 5,0%.

Nonostante la riduzione delle aliquote la Posta Svizzera SA finanzia le perdite pensionistiche derivanti dalle aliquote di conversione troppo elevate, fino alla fine del 2023, attingendo alla riserva contributiva del datore di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2024, il contributo di rischio del datore di lavoro sarà aumentato di 0,5% punti (nella fascia età compresa tra 22 e 65 anni).

Riforma AVS 21 – Aliquote di conversione per le donne nate nel 1961 e più giovani

Le aliquote di conversione utilizzate per le donne, sia quelle attuali che quelle valide dal 1° gennaio 2024, differiscono da quelle applicate per gli uomini (età di pensionamento tra 62 e 65 anni). A differenza degli uomini che avranno un'aliquota di conversione del 5,0% all'età di 65 anni (attualmente 5,1%), le donne la raggiungeranno già all'età di 64 anni.

La riforma dell'AVS 2021, adottata in votazione popolare il 25 settembre 2022, prevede un'unica età di riferimento pari all'età di 65 anni sia per gli uomini che per le donne. La CP Posta allineerà le aliquote di conversione delle donne e quelle degli uomini.

Questo allineamento avverrà a secondo dell'anno di nascita in modo diverso. Le donne nate nel 1961 raggiungeranno l'aliquota di conversione del 5,0% non all'età di 64 anni, bensì 3 mesi dopo, ovvero a 64 anni e 3 mesi (quelle nate nel 1962: 6 mesi dopo e quelle nate nel 1963: 9 mesi dopo). Le donne nate nel 1964 o successivamente raggiungeranno l'aliquota di conversione del 5,0% all'età di 65 anni, pari a gli uomini.

Contributi di rischio

I contributi di rischio del datore di lavoro e del dipendente non sono sufficienti per finanziare completamente le prestazioni d'invalidità e di decesso. In base all'accordo tra le parti sociali, la Posta Svizzera SA finanzia le perdite con la riserva dei contributi del datore di lavoro fino alla fine del 2023. A partire dal 2024, le prestazioni e il loro finanziamento saranno da equilibrare.

A partire dal 1° gennaio 2024, i contributi di rischio dei dipendenti (tra i 22 e i 65 anni) saranno aumentati di 0,5% punti. I contributi di rischio pagati dai datori di lavoro saranno aumentati in tutte le fasce età di 0,5% punti. Tale cambiamento avverrà oltre all'aumento di 0,5% punti per il finanziamento delle perdite pensionistiche (vedi sopra).

Adeguamento di altre disposizioni al 1° gennaio 2024

Nella riunione dell'11 aprile 2023, il Consiglio di fondazione della CP Posta ha modificato altre disposizioni regolamentari (l'articolo del regolamento della CP Posta viene indicato tra parentesi).

- Età di pensionamento (art. 10): in linea con la riforma dell'AVS 21 accettata dal popolo, il pensionamento può ora essere posticipato fino all'età di 70 anni.
- Pensionamento parziale (art. 38): fino ad oggi, il pensionamento parziale tra i 58 e i 65 anni poteva essere ottenuto in due fasi, a condizione che il salario annuo determinante fosse ridotto di almeno il 30%. A partire dal 1° gennaio 2024 queste restrizioni non avranno più validità. D'ora in poi, il pensionamento potrà avvenire tra i 58 e i 70 anni in più fasi senza una riduzione minima del salario determinante. Tuttavia, va notato che, il prelievo in capitale può essere effettuato solamente per un massimo di tre volte.
- Prelievo del capitale per beneficiari di una rendita d'invalidità (art. 49): finora, il prelievo del capitale per i beneficiari di una rendita d'invalidità all'età di 65 anni era solo possibile, se era stata presentata una domanda scritta alla CP Posta prima che si verificasse l'incapacità lavorativa. D'ora in poi, i beneficiari di una rendita d'invalidità, che percepiscono una prestazione in base al regolamento della CP Posta valido dal 1° gennaio 2008 o successivamente, possono richiedere per iscritto alla CP Posta, fino a un mese prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (65 anni), il ritiro delle prestazioni pensionistiche sotto forma di capitale all'età di 65 anni.
- Rendita del coniuge o del partner convivente (art. 56 e art. 62): il diritto alla rendita per coniuge o del partner convivente in seguito al decesso di un dipendente o del beneficiario di una rendita dipende, tra l'altro, dall'età del superstite e dalla durata del matrimonio o della convivenza al momento del decesso. Il matrimonio doveva durare 5 anni, la convivenza 10 anni. Anche le condizioni relative all'età del superstite erano diverse (matrimonio: 40 anni/ convivenza: 45 anni). Dal 1° gennaio 2024 queste condizioni saranno armonizzate: per la concessione della rendita sarà richiesta una durata uniforme di almeno 5 anni e un'età minima di 45 anni per il superstite.

In caso di decesso di una persona assicurata attiva o di un beneficiario di una rendita d'invalidità prima del pensionamento, in base al regolamento della CP Posta, in vigore dal 1° gennaio 2008 o successivamente, il coniuge o il partner convivente può richiedere il pagamento del capitale invece della rendita.

Il vostro interlocutore personale presso la CP Posta sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

con i nostri migliori saluti
Cassa pensioni Posta